

CASA "F. FENZI"

CONEGLIANO - TREVISO

STATUTO ORGANICO

CAPO I

ORIGINE - SEDE - NATURA GIURIDICA - SCOPO, FINALITA' E MEZZI DELL'ENTE.

Art. 1 - ORIGINE

1. La Casa "F. Fenzi" trae le origini dalla Casa di Ricovero Pia Fondazione Fenzi, istituita dal benemerito Francesco nobile Fenzi fu Pietro col testamento 24.04.1869 ed eretta in Ente morale con Decreto Reale 12.02.1871.
2. Il presente Statuto è stato redatto con l'intento di garantire alla Casa Fenzi una incisiva ed utile attività socio-assistenziale nel rispetto della sua storia e delle sue originarie finalità.

Art. 2 - NATURA GIURIDICA E SEDE

1. La Casa "F. Fenzi" è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17.07.1890 n. 6972.
2. La sede legale è a Conegliano in Viale Spellanzon n. 62.

Art. 3 - SCOPO E FINALITA'

1. Scopo dell'Ente è quello di sostenere, promuovere, realizzare e gestire ogni iniziativa di assistenza a favore delle persone anziane, come pure a favore delle persone adulte disabili per menomazioni psico-fisiche prevalentemente residenti nel Veneto e con particolare riguardo ai cittadini nati a Conegliano e della provincia di Treviso.

2. A tal fine l'attività dell'Ente dovrà perseguire le seguenti finalità:
 - a) valorizzazione della cultura e del vissuto personale degli ospiti, tenuto conto che la memoria storica è capitale culturale dell'Ente, nel reciproco rispetto tra gli ospiti e tra questi e il personale;
 - b) rispetto delle convinzioni personali, politiche, religiose e culturali delle persone;
 - c) socializzazione tra gli ospiti, tra gli ospiti e le famiglie, tra gli ospiti e le scuole, i gruppi e le associazioni di qualsiasi tipo;
 - d) collaborazione all'andamento della Casa tra gli ospiti e i familiari degli ospiti, anche attraverso la nomina di una loro rappresentanza la cui elezione e competenze saranno disciplinate con regolamento interno;
 - e) valorizzazione delle professionalità presenti nella struttura e dei processi comunicativi all'interno delle unità operative e tra di esse.
3. Le prestazioni assistenziali potranno essere gratuite a favore di bisognosi o dietro pagamento del corrispettivo dei servizi resi.

Art. 4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito da beni immobili e mobili risultanti dal registro degli inventari, approvato con deliberazione dell'Ente.
2. L'inventario deve essere tenuto secondo le disposizioni di cui al Titolo I° (Regolamento di Contabilità) ed al Titolo III° (Regolamento Amministrativo) del R.D. n. 99/1891 ed integralmente rinnovato ogni due anni.
3. Qualsiasi variazione intervenuta nel corso del decennio verrà comunicata al competente ufficio regionale.
4. L'Ente, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà costruire, acquistare, alienare, beni mobili ed immobili, accettare donazioni e legati ed altre elargizioni, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle sue finalità, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

Art. 5 - PROGRAMMAZIONE

1. L'Ente riconoscendo la necessità che i propri interventi siano coordinati con quelli degli Enti Pubblici territoriali competenti in materia socio - assistenziale, armonizza la propria attività sulla base di programmi che tengano, nel rispetto della propria autonomia, anche conto delle scelte programmatiche elaborate da tali Enti.
2. Il Presidente invierà annualmente al Consiglio Comunale di Conegliano una relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri dell'Ente, al fine di agevolare la

concertazione necessaria alla elaborazione della programmazione dell'Ente.

Art. 6 - MEZZI E FUNZIONAMENTO

1. L'Ente provvede all'accoglimento nei propri centri di servizio delle persone anziane o inabili o all'erogazione di altri servizi, utilizzando le rendite del patrimonio e le rette fissate dal Consiglio di Amministrazione e corrisposte da privati o da Enti diversi assuntori dell'onere di assistenza.
2. L'Ente può stipulare, nei limiti e nei modi consentiti dalla vigente legislazione, con Enti o privati particolari convenzioni per l'accoglimento di ospiti e per l'erogazione di altre forme di assistenza.
3. Speciali regolamenti interni stabiliranno le modalità di accoglimento degli ospiti e il loro trattamento, nonché le garanzie da richiedere per il pagamento delle rette e delle altre prestazioni in tutto o in parte a carico degli stessi.

CAPO II

ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

Art. 7 - ORGANI

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) di governo ed indirizzo:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente
 - b) di gestione
 - il Segretario-Direttore
 - c) di revisione economico - finanziaria:
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Gli organi dell'Ente, ciascuno nell'ambito di propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare la migliore funzionalità dell'Istituto, svolgono le loro mansioni nel rispetto del principio di massima collaborazione.

Art. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di 5 membri: il Presidente e 4 Consiglieri, nominati dal Comune di Conegliano.
2. La nomina del Presidente e dei Consiglieri è soggetta alla normativa sull'incapacità e incompatibilità prevista dall'art. 11 e segg. della Legge 17.07.1890 n. 6972, sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
3. Il Presidente e i Consiglieri restano in carica cinque anni e non possono essere nominati per più di 2 (due) volte consecutive. In ogni caso durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Novanta giorni prima della scadenza del mandato il Presidente attiva la procedura per la rinnovazione delle cariche.
4. Il Presidente e i Consiglieri possono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. Alle surrogazioni straordinarie provvede il Comune di Conegliano non appena si siano verificate e notificate le vacanze.
5. Il Presidente e i Consiglieri che surrogano altri anzitempo scaduti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio del quale vengono a far parte.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'incarico. La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso.
7. Le dimissioni del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e comunicate al Comune di Conegliano per gli adempimenti di cui ai commi 1 e 4.

Art. 9 - INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI

1. Lo svolgimento delle funzioni di Presidente e di Consigliere è gratuito.
2. E' ammesso, in ricorrenza di determinate condizioni (ex art. 11 - 3° comma - R.D. n. 99/1891 Regolamento di Contabilità) il rimborso delle spese occorrenti per l'espletamento del mandato.

Art. 10 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è convocato almeno una volta al mese dal Presidente o da chi lo sostituisce.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno stabilito dal Presidente. Verranno inseriti all'ordine del giorno anche specifici argomenti richiesti da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Per le convocazioni d'urgenza basta che l'avviso di convocazione con relativo ordine del giorno sia consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima.
4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, il quale ne regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni e delle votazioni.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
6. Ad esse partecipa con diritto di voto consultivo, di cui deve essere dato atto a verbale, il Segretario - Direttore, o chi ne fa le veci.
7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno due componenti del Consiglio stesso, può ammettere, durante la discussione, l'intervento ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti o di esperti.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Consiglio di Amministrazione, quale organo di governo dell'Ente, compete la definizione dell'indirizzo amministrativo e la verifica della rispondenza dei

risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 12 - PROCEDURA PER LA VALIDITA' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno tre componenti. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti.
2. Per la validità delle deliberazioni, non sarà computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alle stesse, come previsto dall'art. 15 della Legge 17.07.1890 n. 6972.
3. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese. Si procede al voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone o su richiesta esplicita di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione. A parità di voti la deliberazione si intende respinta.
4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Ente e sono illustrate al Consiglio dal Presidente medesimo o da un Consigliere da lui personalmente delegato.
5. I verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione sono stesi dal Segretario - Direttore Amministrativo o da chi ne fa le veci e firmati dal Presidente e da tutti i Consiglieri intervenuti.
6. Detti verbali devono essere controfirmati dal Segretario - Direttore Amministrativo, che partecipa alle responsabilità degli Amministratori a norma dell'art. 32 - ultimo comma della Legge 17.07.1890 n. 6972. Da tale responsabilità deve intendersi esonerato nei casi in cui egli abbia fatto constatare il suo motivato dissenso.

Art. 13 - SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione viene sciolto, quanto ne ricorrano i presupposti, con le modalità previste dalla vigente normativa.

Art. 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.
Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.
Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo generali al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Il Presidente, in particolare:

- predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione, lo convoca e lo presiede;
 - firma gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - vigila costantemente sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione;
 - in caso d'urgenza, adotta, con propria ordinanza, i provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
2. Nei casi di assenza temporanea od impedimento, o in caso di dimissioni o decesso, fino a nuova designazione da parte del Consiglio Comunale, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente di cui al successivo articolo 15.

Art. 15 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti. Egli sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, assumendone le funzioni.

Art. 16 - SEGRETARIO-DIRETTORE

1. Il Segretario-Direttore è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente e come tale adotta tutti i provvedimenti (decreti) di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili, compresi quelli che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnategli.
2. Egli risponde al Consiglio di Amministrazione, in relazione agli obiettivi stabiliti, dei risultati ottenuti.
3. Il Segretario-Direttore partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali.

Art. 17 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Consiglio di Amministrazione ed esplica le funzioni di revisione economico - finanziaria secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 1.09.1993 n. 45.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere confermato in tutto o in parte.
3. Ai componenti spetta una indennità di presenza che verrà determinata all'atto della nomina.

CAPO III

PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'ENTE

Art. 18 - ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI

1. L'accesso agli atti e documenti dell'Ente nonchè le modalità per il rilascio di copie saranno disciplinati con apposito regolamento, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 19 - PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. Le deliberazioni di cui agli artt. 34 e 68 della L. n. 6972/1890 saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Conegliano ove rimarranno affisse per quindici giorni consecutivi.

Art. 20 - ALBO DELL'ENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione individua nella sede dell'Istituto apposito spazio da destinare ad "Albo dell'Ente" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Segretario - Direttore cura l'affissione degli atti di cui al precedente e presente articolo, avvalendosi del personale amministrativo di Segreteria e su conforme attestazione ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 21 - BILANCIO

1. L'Ente trae i mezzi finanziari necessari al proprio funzionamento dalla riscossione delle rette e delle tariffe per i servizi resi, da contributi pubblici, dalle offerte e dai lasciti pubblici e privati e dalle rendite del proprio patrimonio.
2. Il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo, predisposti dai competenti uffici, sono proposti, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione, dal Segretario - Direttore dell'Ente.
3. Per una corretta gestione, l'Ente si dota del Regolamento di Contabilità e di gestione dell'economato.

Art. 22 - TESORIERE

1. L'Ente si avvale di un Tesoriere a norma di legge. Il relativo incarico è affidato a seguito di pubblica gara nelle forme di legge.

Art. 23 - NORME TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione del presente statuto continuano ad applicarsi le norme vigenti relative al funzionamento dell'Ente.
2. L'entrata in vigore del presente statuto non comporta modificazione alcuna alla composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione che rimane in carica fino alla prevista scadenza.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

Art. 24 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla Legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, alle leggi statali e regionali in materia di II.PP.A.B., al decreto legislativo 3.02.1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni i cui contenuti costituiscono principi fondamentali, nei limiti delle peculiarità dell'Ente.

INDICE

CAPO I

ORIGINE - SEDE - NATURA GIURIDICA - SCOPO, FINALITA' E MEZZI DELL'ENTE

- Art. 1 - Origine
- Art. 2 - Natura giuridica e sede
- Art. 3 - Scopo e finalità
- Art. 4 - Patrimonio
- Art. 5 - Programmazione
- Art. 6 - Mezzi e funzionamento

CAPO II

ORGANI E ISTITUTI DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e durata in carica
- Art. 9 - Indennità agli Amministratori
- Art. 10 - Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
- Art. 12 - Procedura per la validità degli atti del Consiglio di Amministrazione
- Art. 13 - Scioglimento del Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 - Presidente
- Art. 15 - Vice Presidente
- Art. 16 - Segretario-Direttore
- Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

CAPO III

PUBBLICITA' DEGLI ATTI DELL'ENTE

- Art. 18 - Accesso agli atti e documenti
- Art. 19 - Pubblicazione delle deliberazioni
- Art. 20 - Albo dell'Ente

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 21 - Bilancio
- Art. 22 - Tesoriere
- Art. 23 - Norme transitorie
- Art. 24 - Norma di rinvio